

Sintesi parlamentare n. 52/2008 delle settimane dal 15 dicembre al 22 dicembre 2008

15 Dicembre 2008

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DEFINITIVAMENTE

- DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)” ([DDL 1713-B/C](#)).

L'Aula ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio, identico a quello trasmesso del Senato.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi nn. 46/2008, 47/2008, 50/2008 e 51/2008**.

Il disegno di legge, oltre a fissare il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l'anno 2009 e per il triennio 2009-2011, contiene norme riguardanti proroghe fiscali in alcuni settori dell'economia; interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonché agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.

Il testo interviene sulle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 17 e 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008). Nello specifico, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.

La stessa proroga della detrazione d'imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempreché gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l'alienazione o l'assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall'art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).

Viene, inoltre, prorogata al 2011 l'IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch'essa prevista dall'art. 1, comma 18, della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Tra le altre disposizioni di proroga è stato confermato, altresì, il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito dall'art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.

Altre norme contenute nel provvedimento concernono il settore dell'autotrasporto.

In particolare, vengono rideterminati, nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro: la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nello stesso anno, di cui all'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; nonché l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del suddetto DPR 917/86 per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Inoltre, sempre nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, viene fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs 66/03 (recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Viene, infine, prevista la proroga per l'anno 2009, e nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, dell'agevolazione introdotta dall'articolo 83-bis, comma 26 del DL 112/08 convertito dalla L.133/08 a favore del settore dell'autotrasporto. Nella specie si tratta di un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta corrispondente ad una quota dell'importo pagato quale tassa automobilistica per lo stesso anno 2009 e per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per l'attività di trasporto merci.

In corso d'esame, sono state approvate, altresì, alcune modifiche al testo. In particolare, è stato previsto che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del "Fondo per l'occupazione" di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3 (diritto-dovere all'istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05. Conseguentemente per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.

Con altra norma viene disposto che con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della L. 289/02, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all'85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione. In corso d'esame è stato precisato che l'obbligo del Governo di trasmettere la suddetta relazione sussiste anche con riferimento all'anno 2008.

Ulteriori modifiche riguardano le norme sul Patto di stabilità interno contenute nel DL 112/08, convertito dalla L.133/08.

In particolare, riguardo al Patto di stabilità delle Regioni di cui all'articolo 77/ter del DL 112/08, viene previsto, tra l'altro, che, a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione

di quanto sopra previsto, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

In relazione al Patto di stabilità per gli Enti locali di cui all'articolo 77/bis del decreto legge suddetto, non vengono conteggiate nel saldo finanziario le spese per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Inoltre, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

In caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque, per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno o per l'anno successivo (la disposizione sostituisce la precedente che fissava la riduzione secca del 5 per cento).

Viene, altresì, stabilito che, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2008, relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'articolo 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge 112/08, le disposizioni per gli Enti inadempienti (commi 20 e 21 dell'art.77/bis), non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adempimenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

Con altra norma le deroghe al Patto di stabilità interno per gli Enti locali per il 2008, relativamente agli investimenti infrastrutturali, vengono ampliate anche agli anni a venire. In particolare, viene disposto che le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, di cui all'articolo 77/bis, commi 20 e 21, del decreto legge suddetto, non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, nell'anno 2008, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente nel triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del Patto conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione della norma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Sul decreto è previsto, altresì, il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Viene, previsto, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati.

Viene, altresì, prevista l'integrazione, per un importo di 22 milioni di euro per il 2009 e 2010 e di 27

milioni di euro per il 2011, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territorialmente svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale di cui all'art.6, comma 7, DL 81/2007, convertito dalla legge 127/07. Modificate, inoltre, le modalità di erogazione del Fondo predetto, che saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

è stata, inoltre, introdotta una disposizione sul contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, che modifica l'art.62 del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08.

Altre norme del disegno di legge finanziaria concernono, tra l'altro:

- l'introduzione in via strutturale, a partire dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del DL 356/01, convertito dalla L.418/01;
- l'applicazione, anch'essa in via strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del suddetto DL 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall'articolo 6 dello stesso decreto;
- il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).

Nella settimana di riferimento, il disegno di legge, è stato approvato, in terza lettura, in sede referente, dalla Commissione Bilancio.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, recante "Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997" ([DDL 1936/C](#)).

L'Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Ambiente, identico a quello trasmesso dal Senato.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 1, comma aggiuntivo

Inoltre, allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure di appalto per i lavori sottosoglia, viene introdotta una disposizione al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture) per cui i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.57 (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara), comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.	Emendamento a firma della Commissione
---	--

Art.1, comma aggiuntivo

Le disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzioni, di cui ai commi da 1 a 6 e da 8 a 10 e 11, dell'art.1 del decreto legge, viene precisato che si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla Parte III del D.Lgs 163/06, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.	Emendamento a firma della Commissione
--	--

Art.3, comma aggiuntivo

In relazione alla norma volta a dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 2, comma 109, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), e dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 61/08, convertito dalla L. 113/08, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997, è stato precisato che le disposizioni previste si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'art.6, comma 1-bis, del decreto legge 263/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/06, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'art.13 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n.2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228/97, e successive proroghe e integrazioni.	Emendamento a firma della Commissione
---	--

Il decreto legge, in scadenza il 22 dicembre 2008, nella settimana di riferimento, è tornato alla lettura del Senato ed approvato definitivamente.

- Decreto legge n. 171 del 3 novembre 2008, recante "misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare" (DDL 1961/C).

L'Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Agricoltura, identico a quello trasmesso dal Senato.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 3, comma 4/bis

Viene specificato che in relazione alla tariffa irrigua, il termine per l'entrata in vigore, a favore dell'EIPLI (Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia) delle tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, è fissato al 30 giugno 2009 (anzichè al 1° gennaio 2009).	Emendamento a firma della Commissione
---	--

Art. 3, comma sostitutivo

Viene disposto che, gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi, hanno facoltà di provvedere alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 166 del D.Lgs. 152/06 (sugli usi delle acque irrigue e di bonifica), ed i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.	Emendamento a firma della Commissione
---	--

Art.3, comma aggiuntivo

Viene previsto che, per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, il commissario ad acta a cui sono state attribuite alcune delle materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (di cui all'articolo 19, comma 5, del DL 32/95, convertito dalla L. 104/95, e successive modificazioni), provvede, nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.	Emendamento a firma della Commissione
--	--

Il decreto legge, in scadenza il 3 gennaio 2009, nella settimana di riferimento è tornato alla lettura del Senato ed approvato definitivamente.

- Decreto legge n. 172 del 6 novembre 2008 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”” ([DDL 1875/C](#)).

L'Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Ambiente.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 2, comma aggiuntivo

Viene inserita una norma che modifica l'art. 121, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) sui piani di tutela delle acque. Viene previsto, in particolare, che il suddetto piano contiene, oltre agli elementi appositamente individuati, tra cui l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale, l'elenco dei corpi idrici e le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico, anche i dati in possesso delle Autorità ed Agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili ai cittadini.	Emendamento della Commissione
--	--------------------------------------

Articolo aggiuntivo

Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica del comma 2, dell'art. 8, del DL 90/08, convertito dalla L. 123/08, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti. In particolare, viene previsto che la norma si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi codici appositamente individuati ed il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo. Viene, inoltre, disposto che l'attuazione del suddetto comma 2, dell'art. 8, del DL 90/08 è sottoposta all'autorizzazione comunitaria.	Emendamento della Commissione
--	--------------------------------------

Articolo aggiuntivo

Viene inserita una norma che modifica il comma 4, dell'art. 2, del DL 90/08, convertito dalla L. 123/08. Viene previsto, in particolare, che oltre ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti, anche le sedi degli uffici costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.	Emendamento della Commissione
---	--------------------------------------

Art. 7 bis, comma 1

In relazione alla norma sulla formazione scolastica, inserita in corso di esame in Commissione, viene precisato che sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale, nei programmi scolastici, inerenti il periodo dell'obbligo di istruzione come definito dall'art. 1, comma 622, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007).	Emendamento della Commissione
--	--------------------------------------

Art. 9 quater

Viene modificata la norma inserita in corso d' esame in Commissione, che apporta modifiche al comma 3, dell' art. 107, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell' ambiente), relativo agli scarichi in reti fognarie. In particolare, viene specificato che non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell' alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell' esistenza di un sistema di depurazione da parte dell' ente gestore del servizio idrico integrato che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi e non più, come precedentemente previsto, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le suddette apparecchiature da parte dell' Ente gestore del servizio idrico integrato.	Emendamento della Commissione
---	---

Per quanto riguarda l' iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la **Sintesi n. 49/2008**.

Il decreto legge, in scadenza il 5 gennaio 2009, nella settimana di riferimento è passato alla lettura del Senato ed approvato definitivamente.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- **DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)” (DDL 1713-B/C).**

La Commissione Bilancio ha approvato, in terza lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, nel testo licenziato dal Senato.

Il disegno di legge, nella settimana di riferimento, è stato approvato definitivamente dall' Aula.